



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

Piazzale della Linguella, 4 - 57037 Portoferraio (LI)

**E-mail:** [portoferraio@guardiacostiera.it](mailto:portoferraio@guardiacostiera.it) **Tel:** 0565914000 **Fax:** 0565918598

**ORDINANZA N° 01/2023**

Il Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Portoferraio;

- VISTO** l'articolo 14 della legge n. 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge n. 230/2016 e il d.lgs. n. 232/2017;
- VISTI** gli articoli 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli articoli 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTE** la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 84/1994;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M\_TRA-PORTI n. 39208 del 15 dicembre 2022 con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;
- ESPERITA** la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dell'ISOLA d'ELBA e PIANOSA sono stati esaminati i dati relativi:
- a) al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
  - b) alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
  - c) al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmesso con nota n. 11158 del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'articolo 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori dell'ISOLA d'ELBA e PIANOSA;

- VISTO** il proprio Decreto n. 72/2018 del 16.11.2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori dell'ISOLA d'ELBA e PIANOSA;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 104/2018 del 28.12.2018, con la quale, per effetto del citato articolo 14, comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei porti dell'Isola d'Elba, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
  - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
  - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- VISTO** il D. lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;
- ACCERTATO** che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli dell'ISOLA d'ELBA e PIANOSA di cui alla Ordinanza n. 105/2018 del 28 dicembre 2018 devono essere aggiornate;

## **ORDINA**

### **ARTICOLO 1**

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori dell'ISOLA d'ELBA e PIANOSA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei porti e delle rade di PORTOFERRAIO, PORTO AZZURRO, RIO MARINA, CAVO, oltre che l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

### **NAVI TRADIZIONALI**

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	36,00
501	3.000	43,50
3.001	4.500	75,50
4.501	6.000	106,00
6.001	7.500	136,00
7.501	9.000	166,50
9.001	10.500	196,50
10.501	12.000	226,50
12.001	15.000	244,00
15.001	20.000	280,00

**per ogni 1.000 G.T. o frazione € 16,00 in aggiunta alla tariffa precedente.**

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nei porti dell'ISOLA d'ELBA alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa onnicomprensiva
da	a	€
aliscafi		18,00
1	500	19,00
501	3.000	41,00
3.001	4.500	62,50
4.501	6.000	87,50
6.001	7.500	113,00
7.501	9.000	138,00
9.001	10.500	163,00
10.501	12.000	188,00
12.001	13.500	213,00
13.501	15.000	238,00
15.001	20.000	292,00

**per ogni 1.000 G.T. o frazione € 15,00 in aggiunta alla tariffa precedente.**

## UNITÀ E NAVI DA DIPORTO

A prescindere dal GT euro 50,00.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

### DISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI BATTELAGGIO

La prestazione dovuta per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato, con partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici della Società Cooperativa/Gruppo fino a sottobordo della nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate:

#### Servizio passeggeri:

Zona	<i>Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave</i>	Tariffa massima di servizio €
prima	Viaggio da banchina a rada entro ½ miglio	63,50
seconda	Viaggio da banchina a rada oltre ½ miglio e fino a 2 miglia	97,50
terza	Viaggio da banchina a rada oltre ½ miglio e fino a 6 miglia	154,50

#### Servizio trasporto provviste e materiale di bordo

Zona	<i>Tipo di servizio con un'attesa massima fino a 20 minuti sottobordo la nave</i>	Tariffa massima di servizio €
prima	Viaggio da banchina a rada entro ½ miglio	63,50
	<i>detta tariffa va intergrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	22,00
seconda	Viaggio da banchina a rada oltre ½ miglio e fino a 2 miglia	97,50
	<i>detta tariffa va intergrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	22,00

terza	Viaggio da banchina a rada oltre ½ miglio e fino a 6 miglia	154,50
	<i>detta tariffa va intergrata rispettivamente con un compenso:</i>	
	per ogni 100 Kg o frazione superiore ai 300 Kg si aggiungono	22,00
per sosta del mezzo nautico sottobordo od in banchina, oltre i primi 20 minuti di attesa, si applica, per ogni 30 minuti o frazione, una maggiorazione del 30% della tariffa base.		

Per ciascuna delle seguenti operazioni, in aggiunta al normale costo del viaggio ed eventuali maggiorazioni, è previsto un compenso onnicomprensivo così determinato:

### **Maneggio provviste e materiali di bordo**

Maneggio manuale per colli >5 Kg fino ad un max. di 50 Kg (con esclusione del bagaglio strettamente personale portato al seguito del passeggero)	3,00
Movimentazione meccanica per colli con un peso massimo a collo fino a 500Kg, costo a collo	80.50

Per il maneggio di provviste e materiale di bordo si intende il lavoro per la movimentazione di prodotti in colli o alla rinfusa (cassette, casse, scatoloni, fusti, rispetti motore, ecc. ) anche integrativa del maneggio.

Si intende movimentazione meccanica anche integrativa al maneggio, ove la natura del collo (volume e peso) ovvero se trasportato su pallets, e comunque, quando richiesto dall'utenza, viene impiegato un mezzo meccanico (gru, muletto, ecc.).

### **ARTICOLO 2**

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

### **ARTICOLO 3**

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'articolo 1.

#### **ARTICOLO 4**

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- a) distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- b) trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- c) sbroglio delle ancore.

Per la messa in opera e ritiro di ogni scalandrone è stabilito un compenso forfettario onnicomprensivo mensile di € 694,00.

Per apertura e chiusura cancelli è determinata una tariffa forfettaria giornaliera di € 58,50.

Per i servizi di ormeggio o disormeggio prestati presso l'ISOLA di PIANOSA è stabilita un'unica tariffa di € 160,00.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

#### **ARTICOLO 5**

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
  - 1. il primo giorno dell'anno;
  - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
  - 3. il lunedì dell'Angelo;
  - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
  - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
  - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
  - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
  - 8. il 1° novembre, Ognissanti;
  - 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
  - 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
  - 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
  - 12. il Santo Patrono dell'Isola d'Elba;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni;
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

#### **ARTICOLO 6**

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

#### **ARTICOLO 7**

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

#### **ARTICOLO 8**

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

#### **ARTICOLO 9**

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore,

questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

#### **ARTICOLO 10**

L'Ordinanza n. 105/2018 del 28 dicembre 2018 è abrogata.

#### **ARTICOLO 11**

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Portoferraio, li 01/01/2023

**Il Comandante**  
**C.F. (CP) Santo ALTAVILLA**  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005)